

# Avviso n. 3/2021

Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle PMI aderenti di minori dimensioni.

#### 1 Finalità

Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un'associazione costituita da Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese.

Con l'Avviso n. 3/2021 Fondimpresa intende favorire, con la concessione di un contributo aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori.

Il contributo aggiuntivo disciplinato dall'Avviso viene concesso ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed a valere sulle risorse del Conto di Sistema di cui alle disposizioni del Regolamento di Fondimpresa.

I Piani formativi devono essere condivisi, prima della loro presentazione, con accordi sottoscritti da organizzazioni di rappresentanza, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria, nel rispetto del "Protocollo d'Intesa - Criteri e modalità per la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi" sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 22 novembre 2017, pubblicato nella *home page* del sito *web* www.fondimpresa.it.

#### 2 Ambito di riferimento

I Piano formativi finanziati possono essere <u>aziendali</u> o <u>interaziendali</u>. L'ambito del Piano può essere anche multi regionale. <u>E' in ogni caso escluso l'utilizzo nel Piano dei voucher formativi</u>, ossia la partecipazione dei lavoratori a corsi a catalogo, anche se realizzati presso l'azienda titolare del Piano, o comunque a corsi formazione svolti da enti esterni che prevedono il pagamento di una quota di iscrizione.

#### 3 Oggetto e beneficiari dell'intervento

Il Piano formativo per il quale si richiede il contributo aggiuntivo previsto dall'Avviso può riguardare tutte le tipologie e aree tematiche, condivise tra le Parti Sociali e finalizzato allo sviluppo delle competenze.

Sono escluse le ore di formazione che comportano lo svolgimento di attività produttive.

Possono essere ammesse le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione nella misura massima del 20% delle ore di formazione in una o più azioni formative previste e valide nel Piano formativo.

Le aziende che intendono realizzare, anche in parte, attività formative per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria **devono necessariamente optare** per il Regolamento (UE) 1407/2013, pena la revoca del finanziamento per tali imprese con ogni relativa conseguenza anche in relazione al Piano formativo.

La formazione da erogare deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

In relazione alle azioni formative del Piano formativo deve essere prevista, secondo quanto indicato nell'Allegato n. 6, la messa in trasparenza delle competenze acquisite in esito ai percorsi, utili a conseguire successivamente presso gli organismi preposti alla certificazione in coerenza con le indicazioni contenute nel D.M. 30.06.2015 (GURI 20.07.2015 n. 166), per ciascun lavoratore coinvolto e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza con valore di attestazione di parte prima; fanno eccezione unicamente le azioni formative per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria le cui attestazioni sono previste ex lege.

Le attestazioni finali di messa in trasparenza delle competenze secondo l'Allegato n. 7, in coerenza con Allegato 6, dovranno essere allegate alla documentazione delle attività del Piano alla chiusura del "Monitoraggio procedurale". La partecipazione di lavoratori privi di tale requisito, non può essere conteggiata ai fini della validità delle azioni formative e delle "ore dei partecipanti effettivi".

Possono beneficiare del contributo aggiuntivo di Fondimpresa esclusivamente le PMI aderenti che rispettano, <u>alla data di presentazione del Piano</u> in cui ne fanno richiesta, in forma singola o associata, <u>tutte le condizioni di seguito indicate</u>. In caso di Piano interaziendale, tutti i requisiti richiesti nei punti da 1 a 6 del presente articolo devono essere posseduti da ciascuna delle aziende che partecipa al Piano con i propri lavoratori.

- 1. <u>adesione a Fondimpresa già efficace</u> ai sensi dell'art. 118 della L. 19.12.2000 n. 388 e s.m. e delle disposizioni di attuazione del Ministero del Lavoro e dell'INPS, senza che sia intervenuta revoca o cessazione della/e matricola/e coinvolta/e nel Piano. Fanno fede, al riguardo, esclusivamente i dati di adesione comunicati dall'INPS a Fondimpresa per via telematica. Non possono beneficiare del Piano, in forma singola o associata, le aziende aderenti al Fondo nelle quali si è deliberato lo scioglimento volontario o che si trovino in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ovvero nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2. <u>presenza di un saldo attivo</u> (importo disponibile maggiore di zero) sul proprio Conto Formazione presso Fondimpresa, risultante dalla somma degli importi effettivamente disponibili su tutte le matricole INPS per cui l'azienda ha aderito al Fondo. Nel conteggio del saldo attivo non sono pertanto considerati gli importi dei versamenti "maturandi" ("Maturando residuo");
- 3. <u>possesso delle credenziali di accesso all'area riservata</u> per la presentazione dei piani formativi del Conto Formazione, a seguito della registrazione sul portale *web* di Fondimpresa, successivamente all'acquisizione dei dati di adesione nel sistema informatico di Fondimpresa;
- 4. aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione a Fondimpresa, un accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non superiore a euro 10.000,00 (diecimila). Tale accantonamento è calcolato dal sistema informatico di Fondimpresa all'inizio di ogni anno effettuando la media su base annua di tutte le quote dei versamenti pervenuti tramite l'INPS sul Conto Formazione dell'azienda aderente negli anni precedenti, in relazione a tutte le sue posizioni contributive (matricole INPS). Per le imprese che aderiscono durante l'anno o hanno aderito nel corso dell'anno precedente a quello in cui viene effettuato il calcolo, il conteggio viene eseguito moltiplicando per 40 euro il numero totale dei lavoratori soggetti al versamento del contributo dello 0,30% destinato al Fondo tramite l'INPS

(operai, impiegati, quadri), risultante dalla denuncia contributiva con la quale è stata effettuata l'adesione a Fondimpresa.

Il possesso del requisito richiesto nel presente punto 4 è attestato dall'importo della voce "*Totale Maturando*" riportato nella sezione "Conto Aziendale" del sistema informatico di gestione dei piani del Conto Formazione di Fondimpresa;

- 5. <u>appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI</u> e possesso dei requisiti richiesti dal regime di aiuti di Stato prescelto, esclusivamente nell'ambito di quelli previsti e applicabili in base all'art. 8 dell'Avviso. Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato nella dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'azienda interessata esclusivamente secondo l'allegato n. 1 dell'Avviso, con le modalità indicate nella "Guida per le Aziende Dichiarazione Aiuti di Stato" disponibile nella sezione Download dell'Area riservata;
- 6. non avere presentato alcun Piano a valere sull'Avviso 2/2019 di Fondimpresa, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto. Non rientrano tra le cause di esclusione i piani presentati sull'Avviso n. 2/2020 o su Avvisi del Conto di Sistema;
- 7. presentare il Piano formativo aziendale o interaziendale, già condiviso con le parti sociali, a valere sul Conto Formazione della/e azienda/e coinvolta/e, con la richiesta del contributo aggiuntivo, entro i termini previsti dall'Avviso;
- 8. partecipazione al Piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una o più azioni formative valide. Le azioni formative del piano interaziendale devono essere esclusivamente di tipo interaziendale. Tali requisiti devono sussistere sia a preventivo sia a consuntivo. Ciascuna impresa aderente al Piano interaziendale deve assicurare la partecipazione di almeno un lavoratore per un minimo di 12 ore di formazione, concorrendo insieme alle altre aziende partecipanti al raggiungimento del requisito minimo complessivo del Piano di cui al presente punto 8.

# Il Piano interaziendale può prevedere la partecipazione massima di 20 aziende.

Le aziende che intendono realizzare, anche in quota parte rispetto alle altre azioni per le stesse previste nel Piano, attività formative per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria dovranno optare per il Reg. (UE) "de minimis", pena la revoca dell'intero finanziamento per l'azienda.

Nell'ambito del presente Avviso, ciascuna PMI aderente, in possesso di tutti i suddetti requisiti, può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa *per un solo piano formativo*, *aziendale* o *interaziendale*, salvo che il Piano presentato in precedenza non sia stato annullato.

#### 4 Destinatari

La partecipazione ai Piani finanziati nell'ambito dell'Avviso è riservata ai *lavoratori*, dipendenti delle imprese aderenti in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti dall'Avviso, per i quali esista l'obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m. Tra i predetti destinatari del Piano sono inclusi i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga. Possono partecipare al Piano anche gli apprendisti per attività formative obbligatorie previste dal loro contratto nel rispetto delle condizioni del presente Avviso ed in particolare nel limite del 20% delle ore di

formazione previste e valide nel Piano formativo e purché l'azienda opti per il Reg. (UE) 1407/2013.

L'eventuale presenza in formazione di lavoratori privi dei requisiti richiesti per la partecipazione al Piano, anche solo in veste di uditori, oltre a non poter essere conteggiata ai fini della validità delle azioni formative e delle "ore dei partecipanti effettivi", comporta anche l'applicazione di una riduzione percentuale sul costo rendicontato, commisurata al rapporto tra le ore svolte dai predetti lavoratori ed il totale delle ore di frequenza di tutti i partecipanti (effettivi e non).

#### 5 Scadenze e risorse finanziarie

I contributi aggiuntivi previsti dall'Avviso, richiesti con le modalità di cui al successivo articolo 6, sono concessi ai Piani formativi presentati sul Conto Formazione dalle aziende beneficiarie di cui al precedente art. 3, a decorrere dalle ore 9:00 del 1 marzo 2022 fino alle ore 13:00 del 20 maggio 2022.

In nessun caso potranno essere accettati o finanziati Piani presentati al di fuori delle suddette scadenze.

Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi approvati con l'Avviso sono complessivamente pari a **euro 15.000.000,00** (**quindicimilioni**), a valere sulle disponibilità del Conto di Sistema di cui alle disposizioni del Regolamento di Fondimpresa.

Il sistema informatico di Fondimpresa *notifica alle aziende aderenti l'impossibilità di* presentare la domanda sull'Avviso quando l'importo del contributo aggiuntivo richiesto con i piani già presentati, al netto delle rinunce o delle riduzioni del finanziamento approvato, supera del 10% lo stanziamento complessivo dell'Avviso indicato nel comma precedente.

La presentazione del Piano non costituisce in ogni caso titolo per l'ottenimento del contributo aggiuntivo, che è concesso sulla base dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste dall'Avviso a valere sul Conto di Sistema di Fondimpresa, assicurando comunque la sua assegnazione a tutti i Piani idonei validamente presentati entro la medesima data.

Fondimpresa si riserva le facoltà di provvedere alla chiusura anticipata dell'Avviso, di incrementare le risorse stanziate nel presente articolo, di prorogare i termini di presentazione dei Piani.

Le eventuali comunicazioni di chiusura dell'Avviso, di incremento delle risorse e di proroga dei termini per la presentazione delle domande sono resi noti esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web <u>www.fondimpresa.it</u>.

#### 6 Costi ammissibili e finanziamento del Piano

I costi ammissibili a finanziamento in relazione al Piano formativo vengono determinati, sia a preventivo che a consuntivo, applicando i seguenti **costi unitari standard**, che, sulla base dell'analisi dei rendiconti dei piani finanziati da Fondimpresa nell'ambito degli Avvisi destinati alle PMI aderenti di minori dimensioni, costituiscono la migliore approssimazione ai costi reali:

<u>Euro 73,63 \* Somma ore delle azioni formative (ore corso) valide (da "Quadro Riepilogativo" della sezione "Monitoraggio procedurale") + Euro 10,17 \* Somma ore partecipanti effettivi (frequenza per almeno il 70% del totale delle ore programmate dell'azione) alle azioni formative valide (ore allievo erogate) + Euro 676,71.</u>

L'importo derivante dall'applicazione dei predetti *costi unitari standard* deve essere ridotto qualora risulti superiore al costo totale stimato dall'Azienda per le voci di spesa A. *Erogazione della formazione* + C. Attività preparatorie e di accompagnamento + D. Gestione (costi diretti e indiretti per le predette voci).

Il finanziamento del Piano non può infatti generare margini di profitto rispetto alle spese sostenute.

L'importo totale deve essere ripartito tra le voci di spesa del Piano, sulla base dell'importo risultante dai costi unitari standard o dalla riduzione operata dell'Azienda, tenendo conto dei seguenti limiti:

 $A-Erogazione\ della\ formazione=almeno\ l'80\%\ del\ totale\ delle\ voci\ A+C+D.$ 

C - Attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative = max 12 % del totale delle voci A+C+D.

D - Gestione del Piano = max 8% del totale delle voci A+C+D.

<u>I costi effettivi per la voce B – Costo del personale in formazione</u>, possono essere imputati nel preventivo finanziario e nel rendiconto, esclusivamente a titolo di apporto privato, solo nel caso in cui l'azienda titolare o contitolare del Piano abbia optato per l'applicazione del Regolamento n. 651/2014</u>, di cui all'articolo 8.

Non devono invece essere previsti e imputati dalle aziende che hanno optato per l'applicazione del regolamento "de minimis" n. 1407/2013.

Il costo per ora di corso del Piano al netto del costo della voce B, calcolato dividendo il costo del Piano risultante dalla somma delle voci di spesa ammissibili a finanziamento (A+C+D) per la somma delle ore delle azioni formative valide del Piano non può superare, a preventivo e a consuntivo, l'importo massimo di **euro 165,00** (centosessantacinque). Gli eventuali costi eccedenti tale parametro sono posti a carico della/e azienda/e proponente/i.

Il finanziamento massimo ammissibile, risultante dalla somma del contributo aggiuntivo nei limiti dell'intensità massima prevista per azienda beneficiaria e la totalità delle risorse accantonate sul Conto Formazione, non può superare l'importo complessivo di 40.000 (quarantamila) euro.

Il preventivo finanziario che espone costi non rispondenti alle predette indicazioni deve essere ripresentato in forma corretta con le modalità previste nell'articolo 9.

A consuntivo Fondimpresa provvede in ogni caso a decurtare dal finanziamento totale del Piano l'importo eccedente i parametri ed i massimali dell'Avviso, che resta interamente a carico della/e impresa/e beneficiaria/e.

# CONTRIBUTO AGGIUNTIVO A PREVENTIVO

Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa sulla base del preventivo di spesa del Piano, formulato sulla base dei costi ammissibili previsti nel presente articolo, deve rispettare <u>la seguente intensità massima per azienda beneficiaria</u>, rapportata al *maturando iniziale dell'anno in corso* su tutte le matricole del proprio Conto Formazione ("Totale Maturando"):

Maturando iniziale anno in corso sul Conto Formazione (euro)*	Massimale Contributo aggiuntivo Azienda * (euro)
fino a € 250,00	€ 1.500,00
oltre €250,00 fino a € 3.000,00	€ 3.000,00
oltre € 3.000,00 e fino a € 10.000,00	100% del Maturando aziendale di inizio anno
<i>oltre</i> € 10.000,00	Domanda non ammissibile
* su tutte le matricole INPS aziendali	

Il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema *a preventivo* viene determinato, <u>nel rispetto dei predetti limiti di intensità massima</u>, dalla **differenza** *tra il costo totale del Piano*, al netto dell'apporto privato (costo Piano a carico azienda), **e tutte le risorse accantonate** alla data di presentazione del Piano **sul Conto Formazione** dell'azienda proponente per tutte le sue matricole INPS. Tali risorse, interamente imputate nel Piano, sono costituite dalla somma degli importi totali delle voci "Disponibile" e "Maturando Residuo" del conto aziendale, come calcolati dal sistema informatico di gestione del Conto Formazione.

Per le aziende che applicano il Regolamento (CE) n. 651/2014, secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Avviso, il contributo aggiuntivo non può inoltre superare le intensità massime stabilite nell'art. 31 del predetto Regolamento, aumentate nelle misure previste al punto 4, lettere a) e b) e al punto 5 del medesimo articolo.

In caso di piano interaziendale le predette condizioni si applicano a ciascuna PMI partecipante, ripartendo il costo totale del Piano (al netto della voce B – Costo del personale in formazione, se prevista) e il finanziamento (Conto Formazione e Contributo aggiuntivo) in esatta proporzione alle ore di partecipazione dei lavoratori di ogni azienda per ciascuna azione formativa prevista.

Eventuali spese preventivate ma non finanziabili a seguito dell'applicazione di tutti i parametri e i massimali dell'Avviso restano a carico dell'azienda interessata.

# CONTRIBUTO AGGIUNTIVO A CONSUNTIVO

Nel rispetto dei parametri e dei massimali previsti dall'Avviso, *il contributo aggiuntivo erogabile a consuntivo* è determinato, entro e non oltre l'ammontare concesso da Fondimpresa in base al preventivo del Piano, dalla differenza tra *l'importo complessivo* del finanziamento *Rendiconto finale* approvato dal Fondo, al netto dell'apporto privato (costo Piano a carico azienda), e *la totalità delle risorse finanziarie effettivamente disponibili sul Conto Formazione* (al netto delle risorse impegnate su altri piani non ancora rendicontati), *per tutte le matricole INPS dell'azienda beneficiaria*.

Il contributo aggiuntivo sulle spese ammissibili non coperte dalla totalità delle disponibilità del Conto Formazione deve rispettare, oltre all'ammontare concesso da Fondimpresa con l'approvazione del Piano, l'intensità massima consentita per ciascuna azienda in base al regime di aiuti applicato.

Il finanziamento massimo ammissibile, risultante dalla somma del contributo aggiuntivo nei limiti dell'intensità massima prevista per azienda beneficiaria e la totalità delle risorse accantonate sul Conto Formazione, non può superare l'importo complessivo di 40.000 (quarantamila) euro.

Eventuali spese rendicontate ma non finanziabili a seguito dell'applicazione di i predetti parametri e massimali dell'Avviso restano a carico della/e azienda/e interessata/e.

In caso di piano interaziendale le suddette condizioni si applicano a ciascuna PMI partecipante, anche con riferimento all'intensità massima di aiuto ragguagliata al "Totale Maturando", ripartendo il costo totale del Piano (al netto della voce B – Costo del personale in formazione, se prevista) e il finanziamento (Conto Formazione e Contributo aggiuntivo) in esatta proporzione alle ore di frequenza dei lavoratori di ogni azienda nell'ambito di ciascuna azione formativa valida.

# 7 Modalità di richiesta e di erogazione del finanziamento

La domanda di concessione del contributo aggiuntivo previsto dall'Avviso deve essere effettuata al Fondo, nel rispetto dei termini dell'articolo 5, in sede di presentazione del Piano del Conto Formazione.

A tal fine, l'azienda aderente in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso che intende presentare il Piano, dopo aver provveduto alla sua attivazione tramite la funzionalità "Attiva Piano" presente nell'area riservata del sito *web* di Fondimpresa (<a href="http://pf.fondimpresa.it">http://pf.fondimpresa.it</a>), provvede ad effettuare la richiesta di Piano ordinario con Contributo Aggiuntivo, selezionando il presente Avviso all'interno del menù a tendina dedicato.

<u>L'azienda potrà procedere all'attivazione del Piano formativo tramite la specifica funzionalità a partire dal 1 febbraio 2022</u>; la <u>presentazione delle domande</u> sarà consentita dalle **ore 9:00 del 1 marzo 2022 fino alle ore 13:00 del 20 maggio 2022**.

L'azienda proponente abilitata dal sistema informatico può quindi compilare il Piano formativo con la richiesta del contributo aggiuntivo sulla base del relativo preventivo di spesa, redatto applicando i 'costi unitari standard' indicati nell'articolo 6.

Il Piano formativo va compilato "in linea", attraverso il Formulario da sottoscrivere con firma digitale. A tale fine si deve procedere, attraverso la funzionalità "Esporta Formulario" disponibile nella maschera di stato del Piano attivato, al download del Piano stesso, compilato in tutte le sue parti. In particolare, la "Dichiarazione di Autenticità delle Informazioni Contenute nel Formulario" deve essere debitamente compilata e sottoscritta digitalmente da tutte le aziende partecipanti compresa l'azienda aggregante. Dopo aver apposto sul Formulario le firme digitali dei legali rappresentanti, si deve procedere all'upload del file firmato digitalmente nella sezione "Allegati" del Piano formativo. Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di integrazioni che comportino la modifica al Formulario del Piano.

Il Piano formativo, attraverso il *Formulario sottoscritto con firma digitale*, deve essere presentato a Fondimpresa esclusivamente con le modalità stabilite nell'Avviso, *obbligatoriamente* corredato della seguente documentazione:

- 1. accordo sindacale di condivisione del Piano formativo tra le parti sociali stipulato, prima della data di presentazione del Piano, ad uno o più livelli, aziendale, territoriale, di categoria, nel rispetto del "Protocollo d'Intesa" richiamato nell'articolo 1. Dall'accordo devono chiaramente risultare tutti gli elementi indicati nell'Allegato n. 3. In assenza di uno o più elementi l'accordo di condivisione dovrà essere integrato;
- 2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda (di tutte le PMI partecipanti, in caso di Piano interaziendale) relativa al possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, anche in riferimento all'applicazione del regime di aiuti di Stato prescelto, nell'ambito di quelli previsti dall'Avviso, e all'impegno a non revocare la

propria adesione al Fondo fino alla rendicontazione del Piano finanziato, <u>resa</u> <u>esclusivamente secondo l'Allegato n. 1 dell'Avviso secondo le modalità indicate nella</u> <u>"Guida per le Aziende Dichiarazione Aiuti di Stato" disponibile nella sezione Download dell'Area riservata</u>

- 3. <u>mandato collettivo con contestuale procura all'incasso</u> sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti, utilizzando esclusivamente l'*Allegato n. 4* dell'Avviso (eventualmente sottoscritto con firma digitale), <u>solo in caso di Piano interaziendale</u>;
- 4. prospetto riepilogativo con l'indicazione per le azioni formative dell'acquisizione di una o più competenze oggetto di messa in trasparenza (utile a conseguire successivamente presso gli organismi preposti alla certificazione) in relazione ai profili professionali individuati, ove possibile, nei repertori regionali o in alternativa sulla base delle indicazioni del D.M. 30.06.2015 (GURI 20.07.2015 n. 166) e, se del caso, con l'eventuale elenco delle azioni formative del Piano a valere sulla normativa nazionale obbligatoria di riferimento, secondo l'*Allegato n. 6*.

Per ciascun Piano formativo approvato da Fondimpresa, a conclusione della verifica di conformità di cui all'articolo 9, il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema e la quota di risorse del Conto Formazione dell'azienda proponente vengono erogati a consuntivo, di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione da parte di Fondimpresa del rendiconto finale del Piano, sulla base delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e dei suoi allegati.

Se il Piano approvato prevede un finanziamento (Conto Formazione + Contributo aggiuntivo) superiore a euro 6.000,00 (seimila), l'azienda proponente e beneficiaria del Piano ha la facoltà di richiedere, prima della conclusione delle attività formative, un'anticipazione da parte di Fondimpresa fino al 60% del finanziamento complessivo del Piano approvato (Conto Formazione + Contributo aggiuntivo), comunque per un importo minimo non inferiore a euro 3.600,00 (tremilaseicento), dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo richiesto e conforme all'Allegato n. 5.

L'importo erogato a titolo di anticipazione è prelevato dalle risorse del Conto Formazione dell'azienda richiedente e, solo per la parte eventualmente non disponibile, dalle risorse del Conto di Sistema di Fondimpresa.

L'eventuale revoca dell'adesione al Fondo o l'eventuale cessazione o sospensione della/e matricola/e INPS coinvolta/e nel Piano prima dell'invio a Fondimpresa del "Monitoraggio" del Piano, a seguito della conclusione di tutte le azioni formative, non consentono l'erogazione del contributo aggiuntivo di Fondimpresa all'azienda interessata per i lavoratori in formazione associati a tale/i posizione/i contributiva/e. Il finanziamento del Conto Formazione potrà essere invece corrisposto a fronte della rendicontazione delle spese ed entro i limiti previsti dall'Avviso, solo in caso di validità del Piano e delle azioni formative a cui hanno partecipato i dipendenti dell'impresa alla data della revoca, della cessazione o della sospensione della/e matricola/e INPS aziendali.

### 8 Regime di aiuti

Il contributo aggiuntivo del "Conto di Sistema" concesso con l'Avviso è assoggettato a uno dei seguenti *regolamenti comunitari*, sulla base della scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in sede di presentazione del Piano, secondo quanto previsto dal *Regime di Aiuti* "Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014 – SA 40411" - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) - Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883:

- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014 e Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2023.

L'applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 651/2014 è esclusa per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione disciplinato nell'art. 1 del regolamento. In particolare sono esclusi i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; sono altresì escluse le imprese in difficoltà, come definite nel punto 18 dell'art. 1 del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

L'opzione per il Regolamento (CE) n. 651/2014 comporta, tra l'altro, il rispetto della disciplina degli aiuti alla formazione prevista nell'art. 31 del Regolamento; in particolare ai sensi del secondo comma di tale articolo: "Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione".

Si applicano *le intensità massime di aiuto stabilite nell'art. 31 del predetto Regolamento*, aumentate nelle misure previste al punto 4, lettere a) e b) e al punto 5 del medesimo articolo.

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 e Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» fino al 31 dicembre 2024.

Le imprese beneficiarie della formazione nei piani dell'Avviso devono optare espressamente per il regolamento comunitario da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza utilizzando l'*Allegato n. 1* dell'Avviso, attraverso le modalità prescritte "Guida per le Aziende Dichiarazione Aiuti di Stato" disponibile nella sezione Download dell'Area riservata.

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i e dalle diposizioni attuative.

Si ribadisce che le aziende che realizzano, anche in quota parte rispetto ad altre azioni per le stesse previste nel Piano, attività formative per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria dovranno optare per il Reg. (UE) "de minimis", pena la revoca dell'intero finanziamento per l'azienda.

In caso di scelta per l'applicazione di un regolamento *de minimis* l'azienda beneficiaria, con apposita dichiarazione allegata al Piano in sede di presentazione, resa utilizzando l'*Allegato n. 1* dell'Avviso, con le modalità indicate nella "*Guida per le Aziende Dichiarazione Aiuti di Stato*" disponibile nella sezione *Download* dell'*Area riservata*, deve attestare che i contributi pubblici concessi negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentono l'applicazione del regolamento prescelto.

Tale dichiarazione deve riportare tutti i contributi pubblici concessi nel predetto periodo dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo conto che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica, come definita nel regolamento.

L'importo massimo potenziale "de minimis", indicato dall'azienda nella dichiarazione resa secondo l'*Allegato n. 1* dell'Avviso viene considerato per determinare se è stato raggiunto il massimale previsto dal regolamento e costituisce l'ammontare dell'aiuto "de minimis" concesso in caso di approvazione del Piano.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di operare un'attenta e puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del regolamento comunitario in materia di aiuti di stato applicabile. Tale ricognizione potrà essere effettuata anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, liberamente accessibile all'indirizzo web

# https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\_IT/trasparenza\_

Le risultanze del predetto Registro dovranno, tuttavia, <u>considerarsi meramente indicative</u> e dovranno essere opportunamente integrate mediante l'indicazione, in sede di attestazione ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013, di tutti gli eventuali contributi pubblici "de minimis" (in primis, quelli erogati da Fondimpresa) che non dovessero essere stati ancora caricati nel Registro medesimo.

In relazione agli adempimenti ed obblighi derivanti dalla normativa in tema di aiuti di Stato, non possono essere oggetto di finanziamento le aziende per le quali la verifica condotta dal Fondo sulla dichiarazione di partecipazione allegata al Piano rilevi che non sussistono tutti i requisiti richiesti dal Regolamento (UE) applicato.

Le risorse del proprio Conto Formazione che ciascuna azienda beneficiaria deve utilizzare nel Piano costituiscono mera restituzione dei versamenti effettuati al Fondo e non sono soggette alla disciplina degli aiuti di Stato.

# 9 Verifica e approvazione del Piano

I Piani formativi che richiedono il contributo aggiuntivo dell'Avviso sono sottoposti a una verifica di conformità rispetto a tutti i requisiti richiesti dall'Avviso, nelle forme e con le modalità previste nel presente articolo e nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2021" (Allegato n. 2).

Non possono essere ammessi a finanziamento i Piani che non soddisfano uno o più requisiti o condizioni previsti dall'Avviso e dai suoi allegati.

Nell'ambito di ciascuna Articolazione Territoriale di Fondimpresa competente, l'istruttoria viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione dei Piani in forma completa.

In caso di integrazioni, l'ordine cronologico del Piano ai fini dell'istruttoria decorre a partire dalla data di ricevimento delle integrazioni complete.

L'Articolazione Territoriale e Fondimpresa si riservano di chiedere *integrazioni* in merito alla documentazione presentata e/o la riformulazione del preventivo in caso di scostamento dai costi e dai parametri indicati nell'Avviso, da fornire nel termine massimo di 30 (trenta) giorni di calendario dalla richiesta, esclusivamente mediante il Sistema informatico, come specificato nelle *Istruzioni e modelli dell'Avviso n.3/2021* (Allegato n. 2).

Decorso inutilmente tale termine senza che siano pervenute *tutte* le integrazioni richieste, il Piano presentato viene respinto e Fondimpresa provvede ad annullarlo.

La verifica di conformità viene conclusa, di norma, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa prevista dall'articolo 7.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, Fondimpresa comunica all'azienda l'autorizzazione a dare corso alle attività del Piano tramite *e-mail* di notifica dal sistema informatico e l'azienda interessata può procedere con le azioni formative, previo inserimento dei relativi dati di monitoraggio, anche prima dell'approvazione del Piano e del finanziamento ammissibile da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo. Il Piano formativo autorizzato è approvato, a ratifica, dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa.

Le attività formative devono essere avviate entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi dalla data della *e-mail* di notifica di autorizzazione a dare corso alle attività del Piano, contenente la delibera di finanziamento ed il CUP; decorso inutilmente tale termine il Piano presentato sarà considerato non finanziabile alla verifica di monitoraggio, Fondimpresa provvede ad annullarlo e le eventuali spese sostenute resteranno a carico dell'azienda.

Qualora l'azienda abbia necessità di realizzare con urgenza le azioni formative del Piano, può avviare le attività sotto la propria responsabilità anche subito dopo la presentazione del Piano tramite l'apposita funzionalità del Sistema Informatico di Fondimpresa ("Avvio anticipato"). In tal caso, tramite la medesima funzionalità del Sistema Informatico, l'azienda dichiara di essere consapevole che, in caso di esito negativo dell'istruttoria, nulla potrà richiedere a Fondimpresa a titolo di finanziamento del Piano stesso.

Fermo restando quanto sopra, l'azienda che ha effettuato l'avvio anticipato in attesa dell'autorizzazione di Fondimpresa può svolgere le attività formative del Piano a condizione che proceda all'inserimento dei dati di monitoraggio nel Sistema Informatico.

Le procedure istruttorie e le cause di esclusione indicate nel presente articolo si applicano anche alla verifica di conformità del Piano con avvio anticipato.

# Se Fondimpresa non approva il Piano, tutte le spese sostenute per la sua presentazione e realizzazione restano interamente a carico dell'azienda che lo ha presentato ed avviato.

L'esito negativo della verifica di conformità del Piano presentato viene comunicato da Fondimpresa all'azienda proponente anche solo con notifica inviata dal sistema informatico, sul quale, esclusivamente tramite apposita funzionalità, l'impresa interessata può presentare un motivato ricorso entro il termine massimo di 30 giorni di calendario. Fondimpresa

comunica al Referente di Piano l'accettazione o il rifiuto del ricorso tramite piattaforma informatica.

#### 10 Gestione e rendicontazione del Piano

La gestione e il monitoraggio del Piano devono svolgersi nel rispetto delle istruzioni e delle condizioni riportate nel presente Avviso e nelle Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2021 (Allegato n. 2).

In ottemperanza a quanto previsto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, ad ogni Piano ammesso a finanziamento sarà assegnato il codice CUP (Codice Unico di Progetto), che deve essere obbligatoriamente indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili del Piano, ivi compresi – ovviamente - i pagamenti (bonifico o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità dell'operazione).

In fase di attuazione del Piano, prima della data di avvio di ciascuna azione formativa è possibile effettuare la variazione in diminuzione del totale delle ore allievo delle singole azioni formative previste nel Piano formativo approvato, quando tale riduzione non supera il 20% del totale delle ore allievo programmate per ciascuna azione.

Nell'ambito del Piano approvato *sono considerate valide* esclusivamente le azioni formative per le quali, alla loro conclusione, siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) il totale delle ore allievi effettive (somma delle ore di frequenza dei partecipanti nel registro dell'azione) è almeno pari al 50% del monte ore allievi previsto (prodotto tra "Ore corso previste" e "Numero partecipanti previsti"), inserito nella maschera del calendario prima della data della giornata iniziale di formazione (eventualmente rimodulato in diminuzione entro l'80% del totale ore allievo indicato nel Piano).
- b) il totale delle ore delle giornate inserite nel calendario è almeno pari al 75% delle "Ore corso previste" (inserite nella maschera di calendario prima della data della giornata iniziale di formazione);
- c) la percentuale dei partecipanti ("partecipanti effettivi") che ha registrato una frequenza (ore nel registro) non inferiore al 70% rispetto alle "Ore corso previste" (inserite nella maschera del calendario prima della data della giornata iniziale di formazione) è almeno pari al 30% (percentuale arrotondata per difetto e comunque corrispondente ad almeno un partecipante) rispetto al "Numero partecipanti previsti", inserito nella maschera del calendario.

Le riduzioni delle ore allievo in misura maggiore rispetto ai predetti criteri sono consentite solo nel caso in cui siano contenute in un **nuovo accordo** tra le parti sociali che hanno condiviso il Piano, **stipulato prima della conclusione delle azioni formative interessate**. L'eventuale rimodulazione deve avvenire nel rispetto dei parametri e delle condizioni di ammissibilità stabilite nel presente Avviso e nelle *Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2021* (*Allegato n. 2*).

Qualora intervenga tale nuovo accordo di rimodulazione fra le parti che hanno condiviso il Piano, si farà riferimento alla nuova programmazione, per effettuare il computo della percentuale di realizzazione e, quindi, della validità delle azioni formative (ore di durata del corso e numero di lavoratori partecipanti).

Le azioni formative nel piano interaziendale devono essere tutte esclusivamente di tipo interaziendale. Al computo delle ore allievo effettuate nel Piano formativo, concorrono

esclusivamente le azioni formative valide secondo i criteri suddetti. Non sono ammissibili, in sede di rendicontazione, i costi relativi ad azioni formative non valide.

Come evidenziato nel punto 8 dell'articolo 3, l'ammissibilità del Piano al finanziamento dell'Avviso è comunque subordinata alla partecipazione effettiva (frequenza a consuntivo per almeno il 70% del totale delle ore programmate dell'azione) di almeno 5 lavoratori (rilevati per codice fiscale) per un minimo di 12 ore di formazione procapite, in una o più azioni formative valide e, in relazione ai destinatari, al rispetto di quanto previsto complessivamente negli articoli 3 (per le attestazioni finali di messa in trasparenza delle competenze) e 4.

La gestione e il monitoraggio del Piano devono svolgersi nel rispetto del presente Avviso e delle Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2021 (Allegato n. 2).

Fondimpresa si riserva di realizzare attività di monitoraggio, valutazione e controllo sullo svolgimento del Piano presso l'azienda proponente e beneficiaria, in corso d'opera e a conclusione dell'intervento. In particolare, Fondimpresa effettua visite di verifica a campione sul corretto e regolare svolgimento dei Piani finanziati, secondo quanto previsto nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2021" (Allegato n. 2).

A tal fine, a pena di revoca dei finanziamenti, l'impresa è tenuta a mettere a disposizione dei soggetti incaricati da Fondimpresa e del personale eventualmente inviato dall'ANPAL o dal Ministero del Lavoro, idonei locali e personale di supporto nonché tutta la documentazione gestionale ed amministrativa relativa alle attività realizzate nell'ambito del Piano finanziato.

L'assegnazione del finanziamento relativamente al Piano presentato non può essere mai intesa come autorizzazione a derogare regole e condizioni previste nell'Avviso. Pertanto, laddove dovessero emergere anomalie o difformità tra quanto previsto nel Piano e quanto stabilito nella regolamentazione dell'Avviso, ancorché non eccepite in sede di approvazione del finanziamento, Fondimpresa si riserva la facoltà, fino al momento dell'approvazione della rendicontazione finale, di rilevare tali difformità e di pretendere dall'azienda beneficiaria la loro correzione o eliminazione. In nessun caso potranno comunque essere riconosciute attività e spese, anche se previste nel Piano approvato, in contrasto con i parametri e le condizioni di ammissibilità disciplinate nell'Avviso e nei suoi allegati.

L'approvazione da parte di Fondimpresa del "*Monitoraggio*" inviato tramite il sistema informatico è condizione necessaria per poter inviare la rendicontazione del Piano.

Pertanto, ad avvenuta conclusione delle attività formative del Piano, il soggetto titolare deve completare il "*Monitoraggio procedurale*" con l'inserimento nell'apposita sezione del sistema informatico di tutte le informazioni richieste ed inviarlo tramite l'apposita funzionalità.

Eventuali integrazioni devono essere fornite **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta da parte delle Articolazioni Territoriali competenti o di Fondimpresa Nazionale, esclusivamente mediante il Sistema Informatico, come specificato nelle *Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2021* (*Allegato n. 2*).

Fondimpresa provvede all'annullamento del Piano, le cui spese restano interamente a carico dell'Azienda titolare, nel caso in cui non siano pervenute le integrazioni richieste entro i termini previsti e per scadenza dei 180 giorni di durata massima del piano senza azioni formative svolte e valide.

A seguito della verifica da parte di Fondimpresa del "Monitoraggio" inviato, l'azienda riceve una notifica dell'esito di tale procedura mediante il sistema informatico e può quindi procedere alla trasmissione del rendiconto finale.

Il Rendiconto finale deve essere predisposto ed inviato, entro e non oltre due mesi dalla validazione del "Monitoraggio" da parte di Fondimpresa, tramite il sistema informatico di Fondimpresa, accedendo dalla sezione "Rendicontazione" con le modalità e alle condizioni indicate nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2021" (Allegato n. 2).

Il Rendiconto finale deve essere predisposto nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso, nel rispetto dei 'costi unitari standard', dei parametri e dei massimali ammissibili, oltre che del regime di aiuti applicato dall'azienda beneficiaria.

Nel caso in cui dovesse riscontrare carenze nella documentazione ricevuta, Fondimpresa provvederà a richiedere le opportune integrazioni all'azienda.

Qualora il rendiconto non sia stato presentato nel termine assegnato, completo della documentazione prevista e delle eventuali integrazioni richieste, il Fondo provvede ad inviare per posta elettronica un sollecito a provvedere nel termine perentorio di 30 giorni.

In caso di mancato rispetto del predetto termine, Fondimpresa **provvede all'annullamento del Piano**, *con revoca del finanziamento concesso*.

#### 11 Comunicazioni

Eventuali quesiti in merito all'Avviso, <u>nelle fasi di attivazione e di presentazione del Piano</u>, devono essere inviati tramite compilazione della form al link <a href="https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/">https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/</a>, selezionando **Conto Formazione** - Categoria "**Attivazione/Presentazione Piano**" - Sottocategoria "**Avviso PMI**"; le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web <a href="https://www.fondimpresa.it">www.fondimpresa.it</a>.

Eventuali quesiti <u>riguardanti la fase di gestione del Piano approvato</u> devono essere inviati tramite compilazione della form al link <u>https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/</u> selezionando la categoria di interesse ("Istruttoria", "Monitoraggio"; "Anticipo e Rendicontazione).

Eventuali richieste di proroga, <u>riguardanti esclusivamente le attività di rendicontazione</u>, devono essere inviate tramite compilazione della form al link <a href="https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/">https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/</a> (solo dopo la validazione del "Monitoraggio" da parte di Fondimpresa).

# 12 Riservatezza e trattamento dati personali

I dati, i documenti e ogni altra informazione acquisiti da Fondimpresa alla ricezione delle domande di finanziamento e/o in fase di gestione o rendicontazione dei Piani formativi sono trattati dal Fondo ai fini di consentire la partecipazione all'Avviso, per la verifica di conformità delle domande, per la gestione e il monitoraggio e per la valutazione del rendiconto dei Piani finanziati, per l'eventuale svolgimento di verifiche in itinere e/o ex post; sono inoltre oggetto di elaborazione a fini statistici. Fondimpresa ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, sia in sede di trattamento con sistemi automatizzati che non, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa applicabile.

Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 12-22 del Regolamento UE 2016/679, nella misura in cui siano applicabili, quindi hanno il diritto di accedere ai

propri dati personali, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi, di opporsi al loro trattamento, di chiederne la limitazione, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano. Le richieste vanno rivolte via email all'indirizzo dpo@fondimpresa.it. Gli interessati hanno inoltre il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le competenti sedi giudiziarie.

Il Titolare del trattamento è Fondimpresa, con sede a Roma, in via della Ferratella in Laterano n. 33. A sua volta, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, noto anche con l'acronimo DPO – Data Protection Officer), disponibile all'indirizzo email dpo@fondimpresa.it.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella sezione Privacy del sito <a href="www.fondimpresa.it">www.fondimpresa.it</a>.

# 13 Allegati

Costituiscono *parte integrante dell'Avviso* i seguenti allegati, disponibili sul sito *web* www.fondimpresa.it:

- 1. Modello "Dichiarazione dell'azienda proponente attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso" (*Allegato n. 1*).
- 2. Istruzioni e modelli dell'Avviso n. 3/2021 (Allegato 2).
- 3. Modello tipo di accordo di condivisione del Piano formativo (*Allegato n. 3*).
- 4. Schema mandato collettivo con contestuale procura all'incasso, *in caso di Piano interaziendale* (*Allegato n.4*).
- 5. Schema di fideiussione bancaria o assicurativa per l'anticipazione del finanziamento (*Allegato n. 5*);
- 6. Prospetto riepilogativo con l'indicazione per le azioni formative dell'acquisizione di una o più competenze (*Allegato n.* 6);
- 7. Elementi minimi dell'attestato finale di messa in trasparenza delle competenze (*Allegato n.* 7).